



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 07 del 07/12/2021



NUOVI LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE DAL 1° GENNAIO 2022

Riferimenti normativi:

- Art. 49, comma 3-bis, D.L. 231/2007
- Art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 124/2019

A partire dal 1.01.2022, è fatto divieto di trasferire denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000.

Il limite valido dal 1.7.2020 ed in vigore fino al 31.12.2021 è di € 2.000.

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Di seguito, alcune specificazioni riguardo la normativa in esame:

- la locuzione a "qualsiasi titolo" significa che il divieto opera indipendentemente dalla causa (lecita o illecita, per estinguere un debito pecuniario, oppure a titolo di donazione o liberalità).
- per "soggetti diversi" devono intendersi due o più soggetti persone fisiche e/o collettive, aventi ciascuna la propria individualità e quindi costituenti "entità giuridiche distinte". Pertanto, il divieto al trasferimento tra "soggetti diversi" di denaro contante, in misura superiore ai limiti consentiti tempo per tempo, vige per esempio anche nei rapporti di parentela di qualsiasi grado, tra coniugi, tra socio e società, tra legale rappresentante e socio, tra due o più società, anche se aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale e una società anche se il titolare dell'una e il legale rappresentante dell'altra sono la stessa persona, tra società controllata e controllante, tra titolare e collaboratore dell'impresa familiare. Nella violazione sono coinvolti tutti i soggetti che hanno effettuato il trasferimento vietato (quindi sia chi effettua la dazione sia chi la riceve).

Il divieto non opera se il trasferimento di denaro avviene per prelevamenti/versamenti effettuati da una persona fisica nell'ambito della propria attività svolta sotto forma di imprenditore individuale o lavoratore autonomo-professionista.



- L'avverbio "complessivamente" si riferisce al valore da trasferire. La violazione non si configura nel caso di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali cioè da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad esempio, singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (pagamento rateale).
 - 1) A fronte di una prestazione professionale della durata di un anno, essa rientra tra quelle in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale senza incorrere nelle violazioni dell'uso del denaro contante.
 - 2) Una fattura riepilogativa del mese, di singoli acquisti, costituisce un'operazione unitaria; pertanto, essa si potrà pagare mediante un importo da effettuarsi in contanti nei limiti vigenti tempo per tempo e la restante parte con mezzi tracciabili. Il pagamento rateale può essere previsto in apposito contratto oppure anche annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale. In ogni caso, gli importi delle rate previste devono essere prestabiliti, ordinati nell'intervallo temporale intercorrente tra una e l'altra rata e di importo singolarmente inferiore ai limiti dei pagamenti per contante, vigenti tempo per tempo
- La corresponsione dell'utile di un esercizio o di un dividendo societario non può avvenire in forma rateale. Nonostante le precedenti deroghe, è possibile che in alcuni casi, in sede di controllo ispettivo, sia valutata la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Arsego, 07 dicembre 2021.

Studio Sarragioto

